

Titoli richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 maggio 2011, n. 782, concernente "Titoli richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica";

vista la nota dei Vicari generali del 6 giugno 2011, prot. n. 393/11, con la quale esprimono l'intesa prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, alla deliberazione 16 maggio 2011, n. 782.

emana

il seguente decreto

1. L'allegato A recante "Titoli richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica", che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvato.
2. È revocato il proprio decreto 2 luglio 2008, n.1146/16.3.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

Allegato A

Titoli richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica

Di concerto con l'Ordinario diocesano sono determinati i seguenti titoli richiesti per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica:

Art.1

Accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola primaria

1. Per l'accesso a tempo indeterminato ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola primaria è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Il grado accademico di baccalaureato in teologia dell'indirizzo pedagogico-didattico (Katholische Religionspädagogik), rilasciato dallo Studio Teologico Accademico Bressanone o il grado di Magistero in scienze religiose o la Laurea magistrale in scienze religiose, rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose (quinquennale) approvato dalla Santa Sede o un titolo estero equivalente, ovvero

b) il diploma di un corso di formazione approvato dall'Intendente scolastico/a competente d'intesa con l'Ordinario diocesano che si orienta alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, ovvero

c) l'idoneità all'insegnamento conseguita in un concorso per titoli ed esami.

2. Per l'accesso a tempo determinato ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola primaria, al corso di formazione, di cui al comma 1, lettera b e al concorso di cui al comma 1, lettera c è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) Il diploma (quadriennale) di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o un titolo estero equivalente, purché sia congiunto al diploma finale di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o al diploma finale dell'Istituto magistrale di durata quadriennale ovvero

b) l'attestato „Studienberechtigungszeugnis“ di un'università austriaca, conseguito entro il 30 settembre 2002, unitamente al diploma di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o un titolo estero equivalente, ovvero

c) uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, comma 2.

3. Per l'accesso a tempo determinato ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola primaria è valido anche uno dei seguenti titoli di studio purché sia stato conseguito entro il 30 settembre 2002:

a) Il diploma finale di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o il diploma finale dell'Istituto magistrale di durata quadriennale, unitamente ad un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente, ovvero

b) l'attestato „Studienberechtigungszeugnis“ di un'università austriaca, conseguito entro il 30 settembre 2002, unitamente ad un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o un titolo estero equivalente.

Art. 2

Accesso ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola secondaria

1. Per l'accesso a tempo indeterminato ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola secondaria è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Il grado accademico di baccalaureato in teologia dell'indirizzo pedagogicodidattico (Katholische Religionspädagogik), rilasciato dallo Studio Teologico Accademico Bressanone o il grado di Magistero in scienze religiose o la Laurea magistrale in scienze religiose, rilasciato dall'Istituto superiore di scienze religiose (quinquennale) approvato dalla Santa Sede ovvero un titolo estero equivalente e successivamente un tirocinio pratico in servizio della durata di un anno scolastico disciplinato dall'articolo 3, ovvero

b) il diploma di un corso di formazione approvato dall'Intendente scolastico/a competente d'intesa con l'Ordinario diocesano che si orienta alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, ovvero

c) l'abilitazione all'insegnamento conseguita in un concorso per titoli ed esami.

2. Per l'accesso a tempo determinato ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola secondaria, al corso di formazione, di cui al comma 1, lettera b e al concorso di cui al comma 1, lettera c è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Un titolo accademico in teologia (baccalaureato, licenza, dottorato) o in altre discipline ecclesiastiche, in quanto comprendono la formazione teologica di base, o un titolo di studio estero equivalente, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede, ovvero

b) l'attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore, ovvero

c) il diploma (quadriennale) di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o un titolo estero equivalente, purchè sia congiunto al diploma finale di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o al diploma finale dell'Istituto magistrale di durata quadriennale ovvero

d) un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente ad un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Conferenza episcopale italiana o un titolo estero equivalente.

Art. 3

Tirocinio pratico per l'accesso a tempo indeterminato ai ruoli provinciali del personale docente di religione cattolica nella scuola secondaria

1. All'ammissione al tirocinio pratico in servizio previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), avviene su domanda della persona interessata diretta alla competente Intendenza scolastica.

2. L'ammissione richiede il possesso dei seguenti requisiti:

a) il possesso di un titolo di studio previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) i requisiti comuni per l'assunzione nel pubblico impiego;

c) l'idoneità all'insegnamento rilasciata dall'ordinario diocesano („missio canonica“).

3. L'assegnazione della sede in cui ha luogo il tirocinio pratico in servizio avviene scorrendo la graduatoria per l'assunzione a tempo determinato del personale docente per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria ed applicando le norme comuni per l'assunzione a tempo determinato del personale docente.

4. Il tirocinio pratico in servizio ha la durata di un anno scolastico. Questo requisito può essere maturato anche con più contratti a tempo determinato presso la stessa scuola che si susseguono nello stesso anno scolastico. L'orario di insegnamento settimanale deve prevedere almeno il 30 per cento dell'orario di lavoro intero.

5. Il tirocinio pratico in servizio comprende le seguenti attività che devono essere documentate dettagliatamente:

a) servizio di insegnamento della durata di un anno scolastico presso una scuola secondaria;

b) durante l'impiego, frequenza delle lezioni di un altro insegnante (tirocinio) con il sistema di tutoraggio per almeno 60 ore;

c) corsi di aggiornamento o formazione di docenti per almeno 60 ore presso istituzioni di aggiornamento o di formazione per gli insegnanti;

d) stesura di una relazione sul tirocinio, che al termine del tirocinio viene discusso con il Comitato per la valutazione del servizio previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, sugli organi collegiali.

e) Il suddetto comitato decide sul successo del tirocinio e rilascia un'apposita certificazione esprimendo i seguenti gradi di giudizio: "superato", "superato con lode" (questa valutazione è data quando il risultato di lavoro è stato superato notevolmente attraverso un particolare rendimento), nonché "non superato".

6. Dopo la conclusione del tirocinio pratico in servizio il/la partecipante presenta la prescritta documentazione delle attività previste dal comma 5 allo Studio Teologico Accademico di Bressanone che rilascia un attestato sullo svolgimento con esito positivo del tirocinio pratico. Il/la partecipante consegue in questo modo i presupposti per l'accesso ai ruoli del personale docente di religione cattolica presso le scuole secondarie della Provincia autonoma di Bolzano.

7. Lo svolgimento del tirocinio pratico in servizio non pregiudica la prestazione dell'anno di prova e di formazione prescritti dopo l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente di religione cattolica presso le scuole secondarie.

Art. 4

Riconoscimento di titoli esteri

1. L'Intendente scolastico/a competente riconosce d'intesa con l'Ordinario diocesano l'equivalenza di una qualifica professionale per l'insegnamento della religione cattolica conseguita in uno Stato membro dell'Unione europea con uno dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, o all'articolo 2, comma 1. L'effetto del riconoscimento è limitato all'accesso ai ruoli provinciali dei/delle docenti di religione cattolica della provincia di Bolzano.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha luogo sulla base della direttiva 2005/36 CE, attuata con decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

3. L'Intendente scolastico/a competente riconosce d'intesa con l'Ordinario diocesano l'equivalenza di uno dei titoli di studio conseguiti all'estero - ad eccezione dei titoli di studio conclusivi degli studi di istruzione secondaria superiore - con uno dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, o all'articolo 2, comma 2. L'effetto del riconoscimento è limitato all'ammissione al concorso o all'assunzione a tempo determinato quale docente di religione cattolica della provincia di Bolzano.

4. L'Intendente scolastico/a competente e l'Ordinario diocesano istituiscono con un'intesa una commissione per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero previsto dai commi 1 e 3.

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. I/le docenti di religione cattolica devono essere in possesso dell'idoneità all'insegnamento rilasciata dall'Ordinario diocesano ("missio canonica") come previsto dallo statuto per gli/le insegnanti di religione, approvato dal vescovo il 10 aprile 2006.

2. Queste norme si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.